

SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

DI OPERE D'ARTE

REP. N.

PROT. N. _____

L'anno in Rovigo, presso la sede Municipale di Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, con la presente scrittura privata avente forza di legge,

TRA

Il **Comune di Rovigo** (C.F. 00192630291), in quest'atto rappresentato dalla Dirigente del Museo dei Grandi Fiumi.....in forza dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto dell'Ente, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n.....del.....(di seguito anche Comodatario);

E

la **Fondazione Banca del Monte di Rovigo**, con sede a Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 48 (C.F. 93008750296), in quest'atto rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, (di seguito anche Comodante)

E

la sig.ra ==OMISSIS==, C.F., nella sua qualità di erede legittima di parte dei beni oggetto di disposizione con il presente atto (di seguito anche Comodante)

Premesso che:

- la Fondazione Banca del Monte di Rovigo è proprietaria di una collezione di 30 bozzetti e studi del Maestro Gabbris Ferrari, artista, regista, scenografo e docente originario di Rovigo;
- un secondo nucleo di 16 bozzetti e studi è di proprietà della ==OMISSIS==;
- le opere rappresentano le prime fasi ideative del Museo dei Grandi Fiumi, che sin dall'inaugurazione nel 2001 si è caratterizzato per l'innovativo allestimento, l'impatto scenografico e la ricchezza visiva del percorso espositivo con la sua peculiare impronta d'artista;
- i due proprietari dichiarano di assumersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale gli obblighi posti dalla legge in relazione alla garanzia dei requisiti di originalità, di legale proprietà e di legittima provenienza delle opere oggetto del presente atto e dichiarano che le opere stesse non sono assoggettate o gravate da diritti e/o vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi, che possano influenzare, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente contratto;
- i due proprietari dichiarano altresì di assumersi ogni responsabilità circa la veridicità delle informazioni con ogni mezzo fornite in relazione alle opere e al presente atto;
- i proprietari dichiarano che i lavori del Maestro Ferrari non sono oggetto di dichiarazione di interesse culturale (notifica) ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- le opere in parola si trovano attualmente esposte presso la sala "Gabbris Ferrari. Il Museo in Scena", appositamente allestita, a seguito della stipula del comodato d'uso registrato al n. 50 del 29.04.2022 del Comune di Rovigo avente durata triennale;
- la collocazione delle opere nel contesto del Museo dei Grandi Fiumi permette di raggiungere obiettivi di rilievo in termini di valorizzazione e pubblico godimento e perciò una fruizione più ampia per il pubblico, oltre a una maggior facilità di accesso per gli studiosi e i ricercatori interessati;
- il comodato assicura garanzie di conservazione delle opere stesse, in quanto sono esposte all'interno di una sala che rientra nel

percorso di visita sorvegliato dal personale in servizio durante gli orari di apertura;

- il contratto di comodato sopra citato è scaduto ed è volontà delle parti addivenire alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente le medesime condizioni con la sola eccezione della durata, che sarà invece quinquennale con eventuale rinnovo di pari periodo.

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa forma parte integrante e imprescindibile del presente atto.
2. La Fondazione Banca del Monte di Rovigo e ==OMISSIS==, ciascuno per la propria parte di proprietà delle raccolte di bozzetti del Maestro Gabbri Ferrari, concedono in comodato gratuito al Comune di Rovigo, che accetta, le opere indicate nei rispettivi elenchi allegati quali parte integrante al presente atto.
3. Il presente contratto di comodato viene stipulato al fine di mantenere l'esposizione delle opere presso il Museo dei Grandi Fiumi, in una sala dedicata (la sala "Gabbri Ferrari. Il Museo in Scena") secondo il progetto espositivo elaborato dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo e approvato dal Comune, il cui allestimento e la cui inaugurazione sono avvenuti nell'autunno 2022.
4. Il Comodatario si riserva di sospendere l'esposizione delle opere secondo l'allestimento in parola, nell'ambito di eventuali revisioni del sistema espositivo del museo, dandone preavviso ai Comodanti con almeno 30 giorni di anticipo; in tal caso, un'eventuale collocazione alternativa delle opere presso altri ambienti museali potrà essere concordata tra le parti.
5. Ogni diversa allocazione delle opere da parte del Comodatario dovrà essere preventivamente proposta in forma scritta ai Comodanti, che potranno comunicare il proprio assenso o dissenso al trasferimento in forma scritta entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Le opere che non saranno esposte, anche in via temporanea, per variazioni degli allestimenti o per esigenze conservative o per altre motivazioni, verranno riconsegnate ai rispettivi proprietari, interrompendo in tal modo gli obblighi assunti a loro riguardo dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi. Le modalità e i termini della riconsegna verranno stabilite tra le parti con separato accordo.
7. Il Comodatario riconosce il valore artistico delle opere, il loro attuale stato di conservazione e si impegna a custodirle e a conservarle con la massima cura e diligenza, adottando le misure tecniche a ciò necessarie, assumendosi, pertanto, gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile sul contratto di comodato in generale (artt. 1804-1812). L'eventuale violazione determinerà a carico del Comune di Rovigo la risoluzione di diritto del presente contratto, con obbligo di immediata restituzione delle opere, salvo il risarcimento dei danni.
8. Il Comodatario provvederà a propria cura e spesa a una copertura assicurativa – con vincolo in favore di ciascun Comodante per le rispettive opere – contro il furto, l'incendio, gli atti vandalici e ogni altro rischio, nessuno escluso, che potrebbe dissolvere o solo ridurre la proprietà e il valore delle opere comodate per il periodo della loro permanenza presso il Museo dei Grandi Fiumi.
9. I beni in parola saranno assicurati per la stima complessiva e per i singoli valori indicati e dichiarati dai Comodanti negli elenchi allegati al presente atto.
10. Tutte le spese relative agli interventi di conservazione e restauro, da intendersi come straordinarie, sono a carico delle parti Comodanti. È fatto espresso divieto al Comodatario di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulle opere, salvo che non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto del Comodante interessato; in tale caso l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle indicazioni scritte del proprietario.
11. I Comodanti si impegnano a effettuare personalmente o tramite propri fiduciari sopralluoghi periodici a cadenza semestrale (salvo successivi accordi per una cadenza differente), per constatare lo stato di conservazione e le condizioni in cui si trovano le opere, nonché eventuali necessità di modifica rispetto al presente accordo. Ciascun comodante si riserva di procedere o far procedere a ulteriori ricognizioni al di fuori della periodicità concordata.

12. In nessun caso le opere potranno essere date dal Comodatario in godimento a terzi, anche solo per esposizione temporanea, senza il preventivo assenso scritto del Comodante che ne è proprietario. È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto.
13. Al Museo dei Grandi Fiumi viene concessa la facoltà di utilizzare riproduzioni fotografiche delle opere e informazioni che le riguardano per promuoverne la conoscenza e per attività di valorizzazione, anche digitalmente e tramite strumenti on-line, nonché di accogliere eventuali ricerche di terzi interessati all'artista e alla sua opera, ferma restando la possibilità di specifiche attività divulgative e di studio congiunte fra le parti.
14. Il presente comodato avrà durata di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, al termine della quale si potrà eventualmente, nell'interesse delle parti, procedere al rinnovo scritto del comodato per un periodo pari a quello convenuto, salvo che una delle parti contraenti non abbia comunicato la volontà di sciogliere anticipatamente il contratto con un preavviso di almeno due mesi dalla scadenza naturale.
15. Qualora non si rinnovi il comodato, il Comodatario è tenuto alla restituzione delle opere entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto, con spese di assicurazione e trasporto a carico dei Comodanti, salvi i diversi accordi che potranno in futuro essere raggiunti tra le parti.
16. Eventuali modifiche o integrazioni del presente contratto che si rendessero necessarie nel corso della sua durata saranno concordate tra le parti, previa approvazione da parte del Comune di Rovigo degli appositi atti autorizzativi.
17. La restituzione delle opere sarà in ogni caso preceduta da una ricognizione effettuata in contraddittorio delle parti, che potranno avvalersi dell'assistenza di esperti di propria fiducia. Le spese di assicurazione e trasporto saranno a carico della parte che ha richiesto la risoluzione, salvo diverso accordo tra le parti.
18. Ciascuno dei Comodanti potrà ritirare a proprie spese e in qualsiasi momento i rispettivi beni oggetto del presente comodato, previo preavviso di almeno due mesi alla parte Comodataria. Il ritiro delle opere comporta di conseguenza la sospensione/interruzione degli obblighi di custodia e assicurazione a carico del Comodatario.
19. La responsabilità del Comodatario nei confronti delle opere collocate nell'allestimento realizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo presso il Museo dei Grandi Fiumi, si perfezionerà dal momento della sottoscrizione del presente atto,
20. I Comodanti manlevano fin da ora il Comune di Rovigo da ogni pretesa, reclamo o azione che potessero essere promossi a qualunque titolo, anche da terzi, a seguito del comodato dei beni mobili consegnati.
21. Per quanto non espressamente previsto dalla presente contratto, si applicano le norme in materia di comodato, ai sensi degli artt. 1803-1812 del Codice Civile.
22. L'imposta di bollo da assolvere tramite versamento modello F24 è posta a carico dei Comodanti (risoluzione n. 9/E del 20.02.2020 dell'Agenzia delle Entrate).
23. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. 25.04.1986 n. 131, con ogni spesa inerente e conseguente a carico della Fondazione Banca del Monte di Rovigo.
24. Tutte le controversie che potessero sorgere in merito al presente contratto e alla sua interpretazione, che non sia possibile definire in via amichevole, saranno deferite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Rovigo.
25. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo Privacy – GDPR e del Regolamento UE 2016/679, le parti, dandosi reciproca informativa, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

La presente scrittura consta di n. 25 articoli.

Allegati:

- Elenco, documentazione fotografica e stima di valore delle opere oggetto del comodato di proprietà della Fondazione Banca del Monte di Rovigo (Allegato 1);
- Elenco, documentazione fotografica e stima di valore delle opere oggetto del comodato di proprietà della ==OMISSIS== (Allegato 2).

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ciascuna delle pagine precedenti, in calce di questa ultima pagina e negli Allegati che costituiscono parte integrante del contratto.
